



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'udienza del 24.1.2022, lette le note scritte depositate dalle parti per la trattazione scritta della causa, attesa l'emergenza epidemiologica in atto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **3466/2019** R.G. promossa

da

INPS, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come da procura generali alle liti in atti

- opponente

contro

Russo Rosa, rappresentato e difeso dall'avv. Carofalo Michele, come da procura a margine della memoria di costituzione

- Opposto

OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 159/2019

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'INPS ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 159/2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 31.1.2019 e notificato in data 12.2.2019 con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 269,92 a titolo di quattordicesima mensilità sulla pensione VR in godimento.

A fondamento della domanda, l'Istituto previdenziale ha dedotto la mancanza di domanda amministrativa e, nel merito, la mancanza in capo alla Russo del requisito contributivo per il

riconoscimento della prestazione richiesta, che ai sensi dell'art. 5 comma 1 -4 DL 81/2007 non è corrisposta se il soggetto possiede redditi complessivi superiori a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; a sostegno di quanto dedotto, in particolare, ha prodotto documentazione da cui risulta che per l'anno 2017 la ricorrente ha superato il limite reddituale previsto (v. cud 2018).

La Russo, costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda.

In via preliminare, giova premettere che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente.

Pertanto l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella mera contestazione della pretesa dell'opposto, gravando su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr., fra le ultime, Cass. 12 agosto 2005, n. 16911; 24 maggio 2004, n. 9927; 10 ottobre 2003, n. 15186; 22 aprile 2003, n. 6421; 9 maggio 2002, n. 6663).

Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, applicabile al caso in esame, "l'atto di concessione della pensione è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale, e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ex art. 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova. Ne consegue che, se successivamente l'ente previdenziale accerti

l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurata, che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (cfr. Cass. 14295/11).

I principi ricordati conducono all'accoglimento dell'opposizione.

Avendo l'INPS revocato l'originario riconoscimento della prestazione, sarebbe stato onere del ricorrente allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di quanto richiesto.

Tuttavia, né nel ricorso monitorio, né nella memoria difensiva depositata in fase di opposizione, l'opposta ha contestato nel merito quanto dedotto dall'Inps in ordine al requisito contributivo, né ha prodotto idonea documentazione atta ad attestare un reddito diverso (avendo solo allegato alla memoria di costituzione una autodichiarazione in ordine ai redditi percepiti).

La parte si è limitata solo a dedurre di aver in buona fede agito, attesa la precedente comunicazione dell'INPS, depositata nel ricorso monitorio a sostegno della domanda, e di aver poi provato a contattare diverse volte il call center dell'Istituto.

Pertanto, a fronte della documentazione prodotta dall'Inps (cud 2018) della opposta, è evidente il superamento del limite reddituale previsto dalla legge.

La domanda originaria, quindi, è sprovvista di prova e in definitiva, il decreto opposto va revocato e l'opposizione accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento monitorio n. 159/2019;
- condanna parte opposta al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite liquidate in complessivi euro 358,00 per compensi ed euro 25,50 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Aversa, 24.1.2022.

IL GIUDICE

dott.ssa Federica Izzo